

**COMUNE DI**  
**GABY**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI**  
**PARCHI GIOCO COMUNALI**

**Approvato con deliberazione della Consiglio comunale n. 22 del 29.10.2019**

## **Indice**

- Articolo 1 - Principi e oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Individuazione ed ubicazione aree
- Articolo 3 - Norme di comportamento
- Articolo 4 - Prescrizioni particolari
- Articolo 5 - Detenzine dei cani od altri animali
- Articolo 6 - Sanzioni
- Articolo 7 - Vigilanza ed osservanza del Regolamento
- Articolo 8 - Manutenzione parco giochi
- Articolo 9 - Utilizzo dei parchi gioco in casi eccezionali
- Articolo 10 - Comunicazioni
- Articolo 11 - Entrata in vigore

## **Articolo 1 – Principi e oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare il corretto utilizzo ed il rispetto delle attrezzature ludiche presenti nelle aree riservate a parco giochi per bambini, di seguito denominati “parchi gioco comunali”, in quanto luoghi aperti al pubblico e aventi importanti funzioni ludico ricreative.
2. Scopo principale del presente Regolamento è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e dei loro accompagnatori, ed in genere dell'utenza dei parchi gioco comunali, nonché di garantire la funzionalità e il buono stato di conservazione del bene pubblico.
3. Gli altri scopi sono:
  - a) salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
  - b) salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
  - c) coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi nel rispetto della quiete pubblica;
  - d) promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.

## **Articolo 2 – Individuazione ed ubicazione aree**

1. Nel Comune di Gaby le aree adibite a parco giochi, soggette al presente Regolamento, hanno la seguente ubicazione:
  - Località Kiamourseyra;
  - Località Tzendelabo’;
  - Località Lihrla;
  - Località Vourry;
  - Percorso vita in localita’ Tzendelabo’-Yerus

## **Articolo 3 – Norme di comportamento**

1. È fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano i parchi gioco comunali di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente e di rispettare sia la vegetazione che le attrezzature ludiche ivi installate. Chiunque arreca danni è tenuto a risarcirli integralmente, come previsto al successivo articolo 6.
2. Le attrezzature ludiche per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura e attenzione e con la dovuta diligenza e osservanza della segnaletica apposta, in funzione delle caratteristiche strutturali delle stesse, esclusivamente dai minori di età non inferiore ad anni 2 (due) e non superiore ad anni 14 (quattordici), salvo diversa indicazione riferita al singolo gioco.
3. Il libero uso dei giochi e delle attrezzature da parte dei minori è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità dei loro accompagnatori che li hanno in custodia. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danno a cose o persone derivanti dal loro uso improprio.
4. I parchi gioco comunali sono aperti al pubblico tutti i giorni, dall'alba al tramonto, salvo la sussistenza di condizioni meteo avverse (precipitazioni, nevicata, forte vento) o di terreno impraticabile (allagato).
5. I parchi gioco comunali sono chiusi al pubblico nel corso dei lavori di manutenzione delle attrezzature ludiche e di sfalcio dell'erba.

#### **Articolo 4 – Prescrizioni particolari**

1. All'interno dei parchi gioco comunali è vietato:
  - a) praticare il gioco del calcio;
  - b) fumare;
  - c) accedere con biciclette o altri velocipedi, monopattini e simili, salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 5, o comunque condotti a mano;
  - d) accedere con ciclomotori, motocicli e veicoli a motore di qualsiasi tipo non autorizzati (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione comunale per lo scarico di merci/materiali e/o in occasioni di particolari manifestazioni e/o eventi, nonché i mezzi di soccorso, di polizia e gli ausili per le persone disabili);
  - e) l'accesso da parte dei minori di età inferiore ai 12 anni non accompagnati da un adulto;
  - f) accedere con scarpe munite di tacchetti o chiodi;
  - g) calpestare le aiuole e i siti floreali coltivati;
  - h) salire con i piedi sulle panchine, spostare o utilizzare impropriamente le strutture e le attrezzature presenti;
  - i) sostare, anche temporaneamente, all'interno dell'area con tende, sacchi a pelo, roulotte, camper ;
  - j) compiere qualsiasi gesto che deturpi l'ambiente;
  - k) imbrattare con scritte o altro giochi, arredi urbani, muri e cartelli o altri mezzi pubblicitari;
  - l) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
  - m) imbrattare, distruggere, rimuovere cartelli, targhe, manifesti e avvisi posti dal Comune;
  - n) collocare baracche, chioschi, bancarelle e qualsiasi altra struttura fissa o mobile se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale;
  - o) esercitare qualsiasi attività commerciale se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale;
  - p) chiedere l'elemosina e/o svolgere qualsivoglia attività di accattonaggio;
  - q) utilizzare fiamme libere e/o accendere fuochi;
  - r) creare punti di bivacco;
  - s) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni durante le ore destinate al riposo delle persone;
  - t) utilizzare i giochi in modo difforme da quanto previsto dai cartelli di indicazioni riportati nel presente Regolamento;
  - u) svolgere attività comunque incompatibile alle finalità del parco e dell'area verde attrezzata a gioco relax;
  - v) soddisfare bisogni fisiologici.

#### **Articolo 5 – Detenzione dei cani od altri animali**

1. Gli animali devono essere provvisti di museruola o tenuti a guinzaglio. È fatto obbligo ai detentori dei cani o di altri animali di avere al seguito ed impegnare in caso di necessità mezzi idonei alla raccolta delle deiezioni degli animali, provvedendo tempestivamente alla raccolta delle deiezioni stesse.
2. Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, siano accompagnati da cani guida.

## **Articolo 6 – Sanzioni**

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento è punito con l'applicazione di una o più sanzioni pecuniarie da euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00= secondo quanto previsto dall'articolo 7bis del D.Lgs n. 267/2000 oltre al risarcimento dei danni arrecati.
2. Il medesimo, dovrà, inoltre risarcire i danni al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.
3. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.
3. Sono, comunque, sempre applicabili le sanzioni i cui al D.Lgs 152/2006, per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno di ciascuna area.

## **Articolo 7 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento**

1. L'Amministrazione comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita informativa del presente Regolamento in tutti i parchi gioco comunali.
2. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.
3. Chiunque rilevi comportamenti assimilabili a violazione al presente Regolamento a alla segnaletica è tenuto a segnalarli alla Polizia Locale.
4. Con specifica ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene, la pulizia e la sicurezza dei parchi gioco comunali.

## **Articolo 8 – Manutenzione parco giochi**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi giochi e delle relative infrastrutture ed attrezzature sono demandate all'Amministrazione comunale, salvo diverse disposizioni o accordi tra l'Amministrazione stessa e Associazioni o privati.
2. Qualora fossero necessarie operazioni di manutenzioni sui giochi, queste saranno segnalate da idonea cartellonistica e le strutture non saranno utilizzabili fino a cessata manutenzione.
3. I giochi che, causa malfunzionamenti o rotture, non risultassero essere praticabili e agibili, saranno segnalati da apposita cartellonistica e non utilizzabili fino a nuovo ordine, previo comunque controllo degli uffici preposti.

## **Articolo 9 – Utilizzo dei parchi gioco in casi eccezionali**

1. La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso dei parchi gioco comunali per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente Regolamento e che non siano in contrasto con le finalità sopracitate.

## **Articolo 10 – Comunicazioni**

1. Per eventuali segnalazioni di danni e/o malfunzionamenti, nonché per richieste o comunicazioni è possibile contattare l'ufficio tecnico comunale dell'Amministrazione comunale in orario di apertura degli uffici comunali.

### **Articolo 11 - Entrata in vigore**

2. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione. Ogni modifica al presente Regolamento è di competenza del Consiglio comunale.

**---ooOoo---**